



SdiFlash

dal 29/01/2010 al 04/02/2010

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 29/01/2010 al 04/02/2010

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Maggiori obblighi di informazioni nelle e-mail inviate dalle società	1
Gli effetti della crisi economica dell'ultimo anno si leggeranno sui bilanci contabili 2009	1
Partono le nuove regole della compensazione Iva	3
Le regole delle notifiche fiscali a forza di sentenze	3
Riprende a febbraio la discesa del tasso di credito agevolato	4
Confini della fede pubblica al pvc	4
La prova della deducibilità dei costi spetta sempre al contribuente anche in caso di furto delle fatture	4
Modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva	5
Sul web i software per i modelli Iva 2010	6
Riapertura dei termini per lo scudo fiscale-quater. Chiarimenti delle Entrate	6
No alla comunicazione dati Iva per coloro che presentano il modello IVA 2010 separato da UNICO	7
No all'Imposta di registro al 3% senza "un incremento patrimoniale"	8
Al 4,75% l'interesse su rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi	8
Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2010 e il modello CNM 2010	9



Contenuti :

Strategie per ridurre il ricorso al contenzioso con le Entrate	10
Pubblicato il modello definitivo di UNICO SP 2010, ma non sono escluse possibili correzioni	10
Il bingo a distanza ha il codice	11
1° febbraio – 31 marzo 2010: modello C/IAL per confermare il bonus assunzioni	12
“Net4Com” è il nuovo portale dei commercialisti	12
L'Adepp contro il versamento alla gestione separata speciale Inps	13
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici	13
+1,5% le retribuzioni convenzionali del 2010	13
Rilanciate le misure a sostegno dell'occupazione nel “collegato lavoro” della Manovra 2010	14
Lavoro autonomo: adeguamento dei contributi	15
L'indice Istat aggiorna il minimale	15
Le precisazioni dell'Inps sul lavoro occasionale di tipo accessorio	16
Scende il saggio degli interessi legali per situazioni circostanziate	17



Maggiori obblighi di informazioni nelle e-mail inviate dalle società


Con la circolare n. 2, del 29 gennaio 2009, Assonime illustra le novità per le società in tema di obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web, introdotte con la legge comunitaria del 2008, in attuazione dei principi della direttiva 2003/58/CE. Le nuove disposizioni modificano le norme del codice civile per estendere gli obblighi informativi alle comunicazioni in via telematica e ai siti web delle società. Infatti, l'articolo 42 della legge ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del Codice civile, che nella previgente impostazione prevedevano che le società tenute a iscriversi al registro delle imprese dovessero comunicare, negli atti e nella corrispondenza, la sede, l'ufficio del registro imprese presso cui erano iscritti e ed eventualmente anche lo stato di liquidazione.. Nel caso delle Spa era previsto anche l'obbligo di indicare il capitale sociale. Con la Comunitaria 2008, questi obblighi sono stati estesi anche allo "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico": cioè allo spazio web. La vera novità sottolineata da Assonime è che chi non rispetta tali adempimenti comunitari incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, per mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web. Tale sanzione può variare da 206 a 2.065 euro. Per l'Associazione, inoltre, rientrano nella formulazione della legge tutti gli atti di comunicazione e la corrispondenza che viene recapitata ad un destinatario determinato, che sia terzo rispetto alla società.

30/01/2010 – Il Sole 24 Ore, p. 29 – Società trasparenti verso il pubblico – Melis

30/01/2010 – ItaliaOggi, p. 19 – Assonime: obblighi limitati alle e-mail in uscita – Stroppa

Gli effetti della crisi economica dell'ultimo anno si leggeranno sui bilanci contabili 2009

I primi dati relativi ai bilanci del 2009 mostrano come essi abbiano, per molti versi, incorporato gli effetti della crisi economica e della recessione esplosa nell'ultimo anno. Di fronte a questa situazione piuttosto allarmante per le imprese, è possibile ricorrere alle molteplici soluzioni che il Legislatore e lo stesso sistema economico/finanziario hanno messo a punto per evitare riflessi troppo negativi sulle ultime scritture contabili, con effetti troppo penalizzanti per le società stesse. Per esempio, anche per l'esercizio 2009 è stata prorogata la possibilità di non svalutare i titoli (quotati o no) iscritti nell'attivo circolante dei bilanci delle imprese, che seguono le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali. Si tratta della facoltà concessa dall'articolo 15 del Decreto legge n. 185/08, prorogata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2009. La misura è stata riproposta proprio per non penalizzare troppo i bilanci del 2009, che sono quelli che potrebbero recepire per intero gli effetti della crisi, dato che nel 2008 la recessione è esplosa solo nella seconda parte dell'anno. Scopo del decreto anticrisi è proprio quello di non svalutare – prima nel bilancio 2008 e ora anche 2009 – i titoli che fanno parte dell'attivo circolante se la perdita di valore non è durevole, mantenendoli iscritti ai valori del bilancio precedente (31/12/2007) oppure a quelli della relazione semestrale. Secondo il documento Oic n. 3, la deroga può essere estesa anche ai titoli acquistati nel 2008, purchè essi vengano iscritti al costo di acquisto, mentre la regola non è applicabile alle perdite relative a strumenti finanziari derivati. Per verificare che la perdita sia durevole ci si deve basare



sul principio contabile n. 20. Tuttavia, il fatto che venga concessa una proroga di tale disposizione potrebbe essere una conferma che la perdita sia divenuta durevole, in quanto riferita ad un arco temporale di due anni (2008–2009). In nota integrativa dovranno, quindi, essere evidenziati i minori valori non rilevati nei bilanci, specificando che la sospensione della svalutazione dei titoli si è resa possibile proprio perché la perdita di valore è ritenuta temporanea. Sempre con riferimento alla nota integrativa, si deve precisare che nei bilanci 2009 debuttano anche le nuove informazioni adottate dal Decreto legislativo n. 173/08, che ha recepito la direttiva europea n. 43/06. In particolare, si tratta delle informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio, previste ai numeri 22–bis e 22–ter dell'articolo 2427 del Codice civile, che vanno ad aggiungersi al contenuto minimo della nota stessa rendendola più completa. Dunque, diventa obbligatorio riportare in nota integrativa le informazioni sulle operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato e quelle relative agli “accordi fuori bilancio” cioè: gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che possono mettere la società di fronte alla possibilità di assumere un rischio oppure un vantaggio per cui la loro conoscenza diventa rilevante per una valutazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria oltre che del risultato economico della società stessa, oppure del gruppo a cui essa appartiene. Un'altra novità che sarà accolta dal bilancio 2009 è quella che riguarda la riduzione della soglia minima per la deduzione delle spese alberghiere e di somministrazione pasti (limitata al 75%); la riduzione della soglia minima di deduzione degli interessi passivi delle società di capitali che al 31 dicembre 2009 applicano il secondo test del Rol (la soglia di deduzione scende da 10mila a 5mila euro) e, anche, l'eventuale modifica dei piani di ammortamento. Il 2009 è stato un anno fortemente negativo per molte imprese, tanto che si è assistito ad un rallentamento o, in alcuni casi, ad una sospensione della produzione a causa della contrazione della domanda. In tali circostanze, è possibile valutare la possibilità di ridurre i coefficienti di ammortamento applicati in relazione al minor grado di utilizzo degli impianti e macchinari. Il tutto seguendo le nozioni fornite dal principio contabile n. 16, che nel regolare tale processo da un punto di vista civilistico, impone lo stanziamento di ammortamenti pieni anche su cespiti non sfruttati a pieno nel caso di perdite di bilancio.

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Scritture 2009 “corrette” con la crisi – a cura di Roscini Vitali

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – I titoli nell'attivo circolante conservano il valore

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Nota integrativa più completa

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Ritocco al rialzo dei limiti per la forma abbreviata

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Nei bilanci molta prudenza sugli ammortamenti leggeri – a cura di Gaiani

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Rimborso Ires nell'esercizio di competenza

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Per pranzi e pernottamenti il beneficio si circoscrive

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Interessi dedotti a partire da 5mila €

01/02/2010 – ItaliaOggi7, p. 4 – Competenze ampie per la revisione – a cura di Feriozzi

01/02/2010 – ItaliaOggi7, p. 5 – Collegi sindacali, decide il tribunale – De Angelis

01/02/2010 – ItaliaOggi7, p. 6 – Una nuova categoria – De Angelis



Partono le nuove regole della compensazione Iva

Il 1° febbraio 2010 è, di fatto, la data spartiacque per le nuove regole sulla compensazione dei crediti Iva. Con il via alla presentazione delle dichiarazioni annuali dell'imposta citata i crediti sopra i 10mila (limite riferito all'anno di maturazione del credito e alla compensazione non al credito indicato nella dichiarazione) euro possono essere utilizzati in compensazione e a partire dal tetto dei 15mila dovrà necessariamente essere apposto il visto di conformità (circolare 1/E/2010). Si ricorda che sotto i 10mila euro non è necessaria la dichiarazione preventiva. Da quest'anno, poi, è possibile inviare la dichiarazione in forma autonoma ogni volta che emerge un credito, dunque in presenza di un importo a credito e non con dichiarazione Iva a zero (tranne nel caso in cui per il contribuente valgano le vecchie regole di Unico sganciato dalla dichiarazione annuale Iva), senza che rilevi la modalità di utilizzo, quindi anche se si voglia adottare l'utilizzo del credito "Iva da Iva". Le Entrate consigliano di utilizzare la via telematica anche per crediti sotto i 10mila euro, pur rimanendo un obbligo riservato agli importi superiori. Quanto al coinvolgimento del professionista in caso di credito superiore ai 15mila euro egli dovrà mantenere traccia dei controlli eseguiti, ossia creare e conservare un fascicolo con cui sia possibile verificare la correttezza del codice Ateco utilizzato e la logica motivazione dell'esistenza del credito.

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – Da oggi conto alla rovescia per i crediti Iva – Deotto

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – Visto di conformità: non entra nel merito ma va giustificato – Valcarenghi

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Canale telematico quasi obbligatorio – Gi. V.

Le regole delle notifiche fiscali a forza di sentenze

Con la censura dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, in materia di notifica nei confronti del destinatario, operata dalla sentenza 3 depositata il 14 gennaio 2010 emessa dalla Corte costituzionale, ha ristabilito il giusto equilibrio tra tempi giudiziari e diritti dei contribuenti. Infatti, è stato stabilito che è illegittima la norma che prevede che gli effetti della notifica decorrono, nei confronti del notificato, dalla data di spedizione della raccomandata invece che da quella in cui lo stesso notificato ha ricevuto il plico o comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione. Ma altre questioni risolte (es: è legittima l'inammissibilità dell'appello se l'appellante non deposita copia dell'appello alla segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata – Corte Costituzionale sentenza n. 321/2009) insieme a quelle ancora da risolvere (es: per il ricorso dopo l'affissione all'albo comunale è stabilito un termine diverso se si tratta di avviso di accertamento o di cartella esattoriale) fanno riflettere sulla necessità di riformare il processo tributario per bloccare l'insana prassi che a mettere le cose a posto sia la giurisprudenza a colpi di sentenze anziché il Legislatore, che potrebbe stabilire una volta per tutte regole uniche per le notifiche e direttive per il passaggio da una disciplina all'altra. Altra importante pronuncia in tema di notifiche si è avuta dalla Ctp di Lecce, 909/5/2009, che ha sottolineato, fornendo interpretazione dell'articolo 26 del Dpr 602/73, che solo i soggetti espressamente citati dal suddetto articolo possono notificare



direttamente la cartella esattoriale o gli atti delle procedure esecutive. Dunque, le notifiche effettuate direttamente a mezzo posta dall'agente per la riscossione, non menzionato dalla norma, sono da ritenersi inesistenti.

01/02/2010 – <http://www.cortecostituzionale.it/sentenza> 3 del 14 gennaio 2010

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – La notifica fiscale va ridefinita – a cura di Sacrestano, Villani

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Altre scadenze sono a rischio di illegittimità

01/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Procedura inesistente senza il soggetto abilitato

Riprende a febbraio la discesa del tasso di credito agevolato

Dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di gennaio 2010, a febbraio il tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone del Vajont, registra un nuovo calo. Il valore si attesta, infatti, al 4,18%, rispetto al 4,23 di gennaio (- 0,05%).

30/01/2010 – Il Sole 24 Ore, p. 30 – Febbraio meno caro Il tasso di riferimento prende a diminuire

Confini della fede pubblica al pvc

Ad occuparsi della stessa vicenda di società che emettevano fatture per operazioni inesistenti quattro sentenze per più contestazioni di irregolarità. La Cassazione, con le sentenze nn. 1818, 1819, 1820 e 1821 del 28 febbraio 2010, interviene a spiegare che la norma dell'articolo 2700 del Codice civile che conferisce fede pubblica anche al pvc, vuole dire che l'atto fa piena prova, vincibile solo tramite querela di falso, esclusivamente della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso certifichi che siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, non possono avere valore privilegiato circa i giudizi valutativi o gli apprezzamenti personali dell'ufficiale giudiziario.. In caso di emissione di fatture ritenute false, l'ufficiale e il giudice devono accertare e fornire adeguata motivazione sull'effettiva inesistenza delle operazioni.

30/01/2010 – Il Sole 24 Ore, p. 29 – Circoscritto il valore di prova del Pvc – Falcone – Iorio

La prova della deducibilità dei costi spetta sempre al contribuente anche in caso di furto delle fatture



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1650, depositata in data 27 gennaio 2010, precisa che nel caso in cui una società sia stata derubata delle scritture contabili non è al riparo da eventuali accertamenti da parte del Fisco. Il furto delle fatture non impedisce all'ufficio di effettuare l'accertamento induttivo, perché per i giudici di legittimità la prova dei fatti costitutivi di un credito deve sempre essere fornita da chi fa valere il credito stesso a prescindere dall'eventuale furto della contabilità, che non può di certo spostare l'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria. Dunque, conclude la sentenza in oggetto: in caso di furto di documentazione contabile, il contribuente non è esonerato dall'obbligo di provare la deducibilità dei costi, esposti in dichiarazione.


31/01/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 18 – Iva, il furto delle fatture non blocca l'accertamento – Falcone, Iorio

Modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva

Si è aperto il 1° febbraio 2010 il termine per la presentazione del modello VR relativo alla richiesta di rimborso Iva con riferimento all'anno 2009. Il modello va presentato in duplice copia all'agente della riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente: una delle due copie viene inviata, da parte dello stesso agente, all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, che provvede poi a svolgere l'istruttoria in merito all'esistenza del credito e ai presupposti che attribuiscono il diritto al rimborso. Rispetto allo scorso anno, tali parametri non hanno subito variazioni. Di conseguenza, anche quest'anno non serve la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva, né è necessario il visto di conformità. La compilazione del quadro VR richiede particolare attenzione con riguardo ad alcuni campi: spesso ci si dimentica la voce al rigo VR5 sulla cessazione attività. In tal caso, andrà predisposto il modello VR da presentare all'agente della riscossione, anche se la materiale erogazione del rimborso avverrà a cura dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio. La presentazione del modello VR di rimborso Iva 2010 può essere fatta anche dai soggetti non residenti che siano identificati in Italia o che abbiano nominato il rappresentante fiscale. Questi soggetti possono operare con i metodi ordinari: cioè, con il rilascio di garanzia fideiussoria. Al contrario, non possono agire per richiedere il rimborso dell'Iva, i soggetti non residenti, che non sono identificati nel nostro Paese. Per quest'ultimi, infatti, la procedura applicabile è quella prevista dal decreto legislativo di recepimento delle pacchetto di direttive Ue, ancora in attesa di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale". Allo stesso modo, sono esclusi dall'adempimento i soggetti residenti in Italia che abbiano assolto l'Iva in altri stati Ue oppure extra-Ue. Per i soggetti passivi italiani, che chiedono il rimborso dell'Iva assolta negli altri Stati membri della Ue, dal 1° febbraio 2010 cambiano le procedure per la richiesta del rimborso: questi infatti, trasmettono telematicamente la richiesta alle Entrate, che poi inoltrerà la domanda di rimborso al competente Stato membro. Ovviamente, non possono avvalersi di tale procedura, i soggetti nazionali che: – non hanno svolto un'attività d'impresa, arte o professione; – abbiano effettuato solo operazioni esenti non soggette o senza diritto di detrazione; – i contribuenti minimi; – coloro che applicano il regime speciale per i produttori agricoli.

02/02/2010 – <http://www.agenziaentrate.it/Modello VR 2010>

02/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Restano bloccati i rimborsi Iva ai



non residenti – Tosoni


Sul web i software per i modelli Iva 2010

Sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio 2010, sono disponibili i software per i modelli Iva 2010. Si tratta del modello "Comunicazione IVA" e del modello "IVA 2010". La nuova tecnologia di distribuzione dei software consente ai contribuenti di usufruire dell'applicazione direttamente da Internet, senza dover ricorrere alla fastidiose procedure di installazione o aggiornamento.

02/02/2010 – nuovofiscooggi.it – Comunicazione dati e dichiarazione, pronti i software per i modelli Iva – Di Muro

Riapertura dei termini per lo scudo fiscale–quater. Chiarimenti delle Entrate

L'agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio 2010, ha rilasciato la circolare n. 3 sulla proroga dello scudo fiscale. Dopo il rinvio dell'azione di emersione ufficializzata dal Governo con il Decreto legge n. 194/2009 (mille proroghe), l'Agenzia formalizza le date e fissa i costi per le nuove operazioni di rientro in Italia delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. I vecchi parametri dello scudo–ter erano i seguenti: possibilità di rimpatrio fino al 15 dicembre 2009 con un costo pari al versamento di un'imposta straordinaria del 5%. Ora, viene riaperta la possibilità di regolarizzazione, ma ad un onere più alto. Nello specifico, viene previsto un doppio binario: – 60% del rendimento presunto della attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto mille proroghe (30 dicembre 2009) al 28 febbraio 2010; – 70% del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010. Il rendimento presunto continua ad essere pari al 2% annuo per i primi cinque anni precedenti l'operazione di emersione. Pur cambiando i termini e le aliquote, rimangono tuttavia validi gli stessi presupposti oggettivi stabiliti in precedenza. Di conseguenza, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009. Inoltre, la riapertura dei termini non interferisce con le operazioni di emersione già avviate dai contribuenti e non concluse, per la presenza di eventuali cause ostative, fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria entro il periodo indicato. Infatti, come emerge dalle istruzioni alla precedente versione dello scudo, se entro il termine del 15 dicembre 2009, non è stato possibile completare il rimpatrio o la regolarizzazione – per cause non dipendenti dal contribuente – gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso se entro il termine indicato del 15 dicembre i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, fornendo all'intermediario la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria del 5%. In questi casi le operazioni di emersione devono essere definitivamente concluse entro il 31 dicembre 2009. Coloro che, invece, vogliono avvalersi dei nuovi termini per far emergere le attività detenute all'estero devono effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla legge entro il 30 aprile 2010. Se anche in




questo caso subentrassero delle cause ostative ad impedire il rimpatrio, rimane fermo il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per portare a termine definitivamente le operazioni di emersione. Infine, come più volte ribadito anche dal Ministro dell'Economia, anche il meccanismo di determinazione dell'imposta dovuta resta invariato. Per far valere l'attività di emersione non è necessario, poi, che vi sia un nesso tra lo scudo fiscale e l'evasione fiscale. L'emersione può riguardare anche attività riferibili a redditi che sono stati oggetto di dichiarazione e tassazione in Italia da parte del contribuente. Unico presupposto richiesto dalla legge per avvalersi dello scudo è che vi sia stata la violazione degli obblighi di "reporting" ai sensi della disciplina sul "monitoraggio fiscale". Inoltre, altra differenza fondamentale rispetto ai semplici condoni è che lo scudo non inibisce incondizionatamente l'esercizio dell'attività di accertamento da parte del Fisco. Dunque, con il documento di prassi in oggetto, l'agenzia delle Entrate ha voluto sostanzialmente sciogliere tutti gli ultimi dubbi sollevati dagli operatori proprio a seguito della riapertura dei termini dell'emersione. Scopo principale è quello di fugare ogni malinteso che porti ad assimilare l'operazione di emersione ad un condono, ricordando, inoltre, che chi non regolarizzerà la propria posizione in questa nuova fase non avrà alcuno sconto in termini di accertamento e anche le sanzioni saranno raddoppiate.

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 3 del 29 gennaio 2010

No alla comunicazione dati Iva per coloro che presentano il modello IVA 2010 separato da UNICO

I soggetti titolari di partita Iva dovranno predisporre la comunicazione dati IVA 2010 sulla base dei dati dell'anno di imposta 2009 entro la scadenza del 28 febbraio 2010 (prorogata a lunedì 1° marzo 2010) senza effettuare alcun pagamento se non in alcuni casi particolari. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva 2010, sulla base dei dati Iva 2009, tutti i titolari di partita Iva che sono al tempo stesso tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva eccetto alcuni casi di esonero espressamente indicati dalle norme di legge (per esempio, coloro che hanno registrato solo operazioni esenti; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi, eccetera). Pertanto, saranno obbligati alla presentazione della comunicazione annuale Iva: i titolari di partita Iva 2010; coloro che hanno registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, Decreto Legge n. 331/1993) oppure coloro che abbiano effettuato operazioni in regime di reverse charge. Nel caso in cui i contribuenti Iva, oltre a presentare la comunicazioni dati, presentino anche il modello di dichiarazione Unico, entro il 1° marzo, con un saldo annuale a credito o a rimborso, subentrano altre cause di esonero. Infatti, tali contribuenti saranno esentati dal dover presentare la comunicazione dati in scadenza il 1° marzo 2010; ferma restando la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma, dal 1° febbraio al 30 settembre 2010, per chi vuole usare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva che risulta dalla dichiarazione annuale. Coloro che, invece, chiudono la dichiarazione annuale Iva a credito e la presentano separata dal modello Unico, dopo il 1° marzo 2010, continueranno ad essere obbligati a presentare la comunicazione dati annuali Iva, entro il 1° marzo. Analogamente, resta valido l'obbligo della presentazione della dichiarazione unificata Iva e redditi, tramite il modello Unico, per tutti coloro che chiudono i conti Iva del 2009 a debito o a saldo zero. Non è chiaro cosa succederà a



coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva separata da Unico, con saldo zero o a debito, quando è invece d'obbligo la presentazione unificata tramite il modello di dichiarazione. Si attendono chiarimenti dalle Entrate per sapere se vi è il rischio di incorrere in una qualche sanzione.

03/02/2010 – <http://www.agenziaentrate.it/Modello> comunicazione annuale dati IVA

03/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 32 – Iva debito solo in Unico – Morina

No all'Imposta di registro al 3% senza “un incremento patrimoniale”

La Ctp di Perugia il 7 gennaio 2010 ha depositato una sentenza sull'imposta per la registrazione di un atto. Il caso ha riguardato un professionista che aveva registrato telematicamente un atto con il quale una Spa, concedendo ipoteca volontaria a favore del creditore a garanzia del pagamento, si impegnavano a rimborsare ad una Srl (obbligato in solido) la somma che aveva anticipato già erogato in favore dell'erario per suo conto al fine di evitare le ricadute del mancato tempestivo pagamento del debito della Spa verso il Fisco. In merito alla corretta applicazione dell'Imposta di registro sul contratto, questione da dirimere, i giudici tributari hanno chiarito che nel caso di riconoscimento del debito come presupposto per la costituzione di un'ipoteca volontaria non deve essere applicata al contratto l'imposta di registro del 3% (ex articolo 9 della tariffa del Tur sugli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Infatti, per poter procedere all'assoggettamento del 3% sarebbe dovuto nascere “un incremento patrimoniale di una o di tutte e due le società contraenti, ovvero un finanziamento di una parte verso l'altra”. Invece, la Srl aveva anticipato allo Stato quanto dovuto dalla Spa, acquisendo il titolo alla restituzione da parte della debitrice di quanto versato. Pertanto, al contratto andrà applicata l'imposta dello 0,5% (ex articolo 6 della tariffa del Tur sulle cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge).

03/02/2010 – ItaliaOggi, p. 22 – Riconoscimento di debito senza 3% se prelude a un'ipoteca volontaria – Stroppa

Al 4,75% l'interesse su rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 23 del 29 gennaio 2010 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2009 recante “Determinazione del tasso di interesse da applicare ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Di conseguenza, è ora fissato al 4,75% il tasso di interesse per i rimborsi ultradecennali delle somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società. Infatti, decorsi più di 10 anni, le suddette somme producono per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell'anno 2009




interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75 per cento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 18 dicembre 2009

Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2010 e il modello CNM 2010

Con il provvedimento del 1° febbraio 2010, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione "IRAP 2010", ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2009, con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello di dichiarazione, prelevabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia in formato elettronico, è anche stampabile (riportando l'indirizzo del sito da cui è stato prelevato) e va inviato autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, e non è più presentato all'interno del modello Unico di dichiarazione. L'ultima versione del modello Irap approvato, si compone di un frontespizio e dai quadri: IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS. Tra le novità del modello "Irap 2010" si segnala, in primo luogo, la presenza di un nuovo rigo per indicare il "bonus ricapitalizzazione". Si tratta della facoltà introdotta dal Decreto legge n. 78/2008, che tende a privilegiare gli incrementi di capitale di rischio nelle imprese. Il "bonus ricapitalizzazione", infatti, consiste in uno sgravio fiscale per cinque periodi d'imposta, nella misura del 3% del capitale di rischio versato per aumenti da capitale, da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 fino al 5 febbraio 2010 e per un tetto massimo di 500mila euro. Il nuovo modello Irap 2010, ai rigi IP71, per le società di persone, e IC71, per le società di capitali, consente di riportare l'importo della deduzione Irap, pari al rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale fino all'importo massimo agevolabile. Altrettanto importante è la novità che consente di riportare le deduzioni delle differenze negative generate dal riallineamento dei valori dei soggetti Ias. Il rigo IC70 è, infatti, destinato alla deduzione per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali e che con il metodo del "saldo globale" hanno riallineano le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se da tale riallineamento, ne deriva un saldo algebrico negativo, esso potrà essere dedotto in cinque quote annuali costanti dal valore della produzione.. Alcuni campi, invece non hanno trovato conferma nel modello di dichiarazione "Irap 2010". Per esempio, il campo che consentiva la riduzione della base imponibile Irap dei costi del personale relativi all'incremento occupazionale – assunzioni a tempo indeterminato – è stato abolito dato che la suddetta agevolazione base è scaduta nel periodo d'imposta 2008. Analogamente, anche i campi che consentivano l'esenzione Irap per le zone franche urbane sono stati tolti, visto che l'incentivo è stato eliminato dal decreto "mille proroghe". Sempre in data 2 febbraio 2010 è stato approvato anche il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2010", da presentare nell'anno corrente ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale) nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale). Le novità di questo modello, rispetto alla bozze di novembre/dicembre scorso, consistono nell'introduzione delle nuove sezioni per la gestione dei crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (quadro NF) e per la gestione delle perdite pregresse derivanti dall'istanza di rimborso da Irap (quadro CS, rigo 6), e la



semplificazione della sezione riguardante il calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 96, comma 5-bis, del Tuir.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 1 febbraio 2010 Modello Irap 2010
AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 1 febbraio 2010 Modello consolidato Nazionale e Mondiale 2010

Strategie per ridurre il ricorso al contenzioso con le Entrate

Durante il convegno del 3 febbraio 2010, tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza della Cattolica di Milano (cattedra di diritto tributario), sul tema “processo tributario e processo penale” Vincenzo Busa, direttore Affari legali e Contenzioso dell'agenzia delle Entrate, ha spiegato che una delle strategie che verranno messe in atto per frenare la preoccupante ripresa della propensione al contenzioso è quella della qualificazione del rating (valutazione) di sostenibilità delle controversie tributarie. Busa spiega che si tratta di una sorta di precontenzioso interno che permetterà di capire a cosa porterà l'eventuale lite: “se sussistono i presupposti per coltivare le controversie oppure per favorire interventi in via di autotutela o tentativi di conciliazione”. La valutazione sarà frutto della collaborazione con i rappresentanti dei contribuenti e del confronto diretto con l'Ordine dei commercialisti. La procedura sarà inizialmente sperimentata nelle direzioni provinciali. Con l'obiettivo di fornire agli uffici indicazioni univoche e ad agire con una sola linea interpretativa fiscale sarà posta maggior attenzione alle cause di elevato valore economico per l'erario, oltre i 250 mila euro, ed anche alle cosiddette cause seriali (controversie seriali da trattare possibilmente in udienze tematiche).

04/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 27 – Test sul contenzioso con i professionisti – Criscione

04/02/2010 – ItaliaOggi, p. 22 – Contenzioso tributario in crescita – a cura di Bartelli

Pubblicato il modello definitivo di UNICO SP 2010, ma non sono escluse possibili correzioni

È stato approvato, con provvedimento 1° febbraio 2010 del direttore dell'agenzia delle Entrate, in via definitiva, il nuovo modello di dichiarazione per le società di persone: UNICO SP 2010. Il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, deve essere presentato nell'anno 2010 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplici ed equiparate. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, con le relative istruzioni, da presentare per il periodo d'imposta 2009, nonché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica sempre per il periodo d'imposta 2009. Il modello di dichiarazione Unico Sp 2010 è composto dal frontespizio e da numerosi quadri, che nella versione definitiva del 1° febbraio evidenziano alcune modifiche rispetto alle bozze precedenti. Per esempio, sono stati introdotti i righi per riportare il “bonus capitalizzazioni” delle società e la detassazione Tremonti– Ter (quadro RG e RF). Nel frontespizio sono previsti i campi per



l'indicazione della ragione sociale che deve essere quella indicata nell'atto costitutivo senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica. E', inoltre, presente il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condominio e il modulo RW, concernente gli investimenti all'estero e i trasferimenti da parte e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari. Ma, la vera novità di quest'anno è il debutto nel modello Unico SP 2010 del nuovo meccanismo di riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati. Nei vari quadri del modello di dichiarazione dei redditi conseguiti lo scorso anno dalle associazioni professionali sono stati, infatti, inseriti degli appositi spazi per la corretta gestione delle ritenute riassegnate dagli associati all'associazione professionale per la quota eccedente rispetto ai debiti d'imposta personali maturati dai singoli soci nella loro dichiarazione dei redditi, secondo quanto disposto dalla circolare n. 56/E/2009. In altri termini, il modello di dichiarazione – come emerge dalla lettura delle istruzioni – fornisce un quadro chiaro e completo del nuovo meccanismo attraverso il quale gli studi associati e le società soggette al meccanismo della ritenuta d'acconto potranno beneficiare di un credito d'imposta da riattribuzione delle stesse utilizzabile in compensazione o da chiedere a rimborso. Il modello di dichiarazione è stato modificato, così, da accogliere sia le singole riattribuzioni di ritenute effettuate da ciascun socio o associato sia il credito d'imposta complessivo utilizzabile dall'associazione professionale. Infine, da segnalare anche un'altra novità. Il modello unico di dichiarazione per le società di persone non fa più alcun riferimento alle novità introdotte dal Decreto legge n. 78/09, in materia di Controlled foreign companies. Al contrario, invece, un chiaro cenno sulla stretta sulle Cfc era presente nella bozza del 21 dicembre 2009. Il fatto che il modello non tenga più conto delle regole antielusive sulle controllate estere, nella sua versione definitiva, lascia aperti alcuni dubbi. Al momento, non è ancora certo se il riferimento è stato tolto perché le Entrate vogliono ufficialmente far spostare la decorrenza della norma a partire dai redditi d'imposta 2010, oppure se ci sarà un successivo intervento da parte del ministero dell'Economia che confermerà il via libera alla stretta già da quest'anno. Se così fosse, l'agenzia delle Entrate dovrà emettere una "errata corrige" al modello Unico SP 2010 approvato in data 2 febbraio.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO del 1° febbraio 2010

Il bingo a distanza ha il codice

L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 4 del 3 febbraio 2010, istituisce il codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dai concessionari aderenti al gioco del bingo con partecipazione a distanza. Il codice è il "5212", denominato "Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza – Art. 9 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modifiche". Verrà esposto "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione". Nella colonna "ente" deve essere indicata la lettera "M", mentre la colonna "codice identificativo" è valorizzata dal campo "codice concessione".

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE n. 4 del 3 febbraio 2010



1° febbraio – 31 marzo 2010: modello C/IAL per confermare il bonus assunzioni

Con il comunicato stampa del 1° febbraio 2010 l'agenzia delle Entrate avvisa che è arrivato il momento, per i datori di lavoro che nel 2008 o 2009 hanno ottenuto l'ok dall'agenzia delle Entrate all'istanza di attribuzione del bonus assunzioni (modelli IAL e R/IAL), di inviare, a pena di decadenza dal contributo concesso per l'anno 2010, entro il 31 marzo 2010 il modello C/IAL, ossia la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale. La trasmissione, possibile a partire già dal 1° febbraio 2010, dovrà avvenire con il canale di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL". Si tratta del credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato incrementando la base occupazionale nelle aree svantaggiate. Il beneficio è fruibile per il 2008, 2009 e 2010, con la condizione vincolante per i beneficiari, la cui istanza iniziale di attribuzione del credito abbia ottenuto l'ok anche parziale, della comunicazione all'Agenzia del mantenimento del livello occupazionale. Utilizzeranno, invece, il modello IMS, da inviare telematicamente all'Agenzia a partire dalle 10,00 del 2 febbraio 2010, le piccole e medie imprese che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande, e i rivenditori di generi di monopolio per l'istanza di attribuzione nel 2010 del bonus sicurezza (ex Finanziaria 2008). Sul sito dell'Agenzia è possibile prelevare il necessario per l'invio effettuabile con il software "CREDITOSICUREZZA".

AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA del 1° febbraio 2010

"Net4Com" è il nuovo portale dei commercialisti

Nel corso dell'assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali, tenutasi a Roma in data 28 gennaio 2010, è stato presentato il nuovo portale riservato ai commercialisti, dal nome: "Net4Com". Si tratta di un sito web comune per tutti gli aderenti alla categoria, in grado di permettere a tutti gli studi italiani di piccole e medie dimensioni di condividere competenze ed esperienze. In futuro, il portale potrà essere accessibile anche dai professionisti economici degli altri Paesi europei che aderiranno all'iniziativa. In occasione dell'incontro, Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, ha ripercorso i principali temi politici affrontati nel 2009 e annunciato quelli in programma per il 2010. Al primo posto, resta la riforma delle professioni, mediazione e conciliazione, comunicazione, fisco e controllo dei conti. A tal proposito, il Presidente ha spiegato che obiettivo prioritario sarà quello di fissare un perimetro chiaro per la professione di commercialista che fughi ogni dubbio di equipollenza con il titolo di revisore contabile.

29/01/2010 – <http://www.cndcec.it/>

29/01/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 35 – Notizie In breve – Pronto "Net4Com", il network degli studi



L'Adepp contro il versamento alla gestione separata speciale Inps

Al centro dell'incontro del 27 gennaio 2010 tra il presidente dell'Adepp, De Tilla, ed il presidente del nucleo valutazione della spesa previdenziale, Brambilla, tenutosi al ministero del Welfare, l'obbligo per gli iscritti alle casse di previdenza private di versare i contributi alla gestione separata speciale Inps. In merito, De Tilla ha chiesto un incontro con gli enti previdenziali pubblici per capire se il versamento sia davvero legittimo. Secondo l'Adepp il reddito percepito per l'ulteriore attività del professionista iscritto obbligatoriamente ad un ente di previdenza dovrebbe essere attratto dall'ente a cui appartiene. Il presidente Brambilla, intanto, avverte che le casse private e privatizzate dovrebbero prevedere l'obbligo di contribuzione anche dopo il 65° anno di età. Altrimenti liberi professionisti (pensionati e non) dopo i 65 anni finiranno alla gestione separata Inps.

30/01/2010 – Il Sole 24 Ore, p. 30 – Si riapre la contesa Inps casse private – An. C.

30/01/2010 – ItaliaOggi, p. 29 – Over 65 alla cassa – Marino

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici

La circolare Inps n. 11, del 28 gennaio 2010, riporta le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2010 per lavoratori domestici, colf e badanti. Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi sono state fissate alla luce della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo. L'Istituto statistico, infatti, ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2008–dicembre 2008 ed il periodo gennaio 2009–dicembre 2009 è risultata del 0,7%. Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8 febbraio 2006.

INPS – CIRCOLARE n. 11 del 28 gennaio 2010

+1,5% le retribuzioni convenzionali del 2010

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 30 gennaio 2010 ha trovato spazio il decreto del ministro del Lavoro 21 gennaio 2010, che fissa per il 2010 le retribuzioni convenzionali. Dal provvedimento si legge che la base imponibile per i contributi e il reddito è aumentato dell'1,5%.

31/01/2010 – [http://www.gazzettaufficiale.it/Decreto 21 luglio 2009](http://www.gazzettaufficiale.it/Decreto%20luglio%202009)

31/01/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 18 – Notizie In breve – Le fasce



retributive crescono dell'1,5%

Rilanciate le misure a sostegno dell'occupazione nel “collegato lavoro” della Manovra 2010

In attesa di conoscere la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro sugli argomenti più significativi del “collegato lavoro”, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha preparato tre circolari interpretative. Oggetto degli approfondimenti sono proprio gli incentivi all'occupazione contenuti nella Manovra fiscale per 2010, il contratto di somministrazione e le novità per il contratto occasionale di tipo accessorio. Il disegno di legge concernente “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, insieme alle altre misure riguardanti il lavoro comprese direttamente nella Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), si appresta a modificare sensibilmente il volto del mercato del lavoro, soprattutto per ciò che riguarda la formulazione di alcune tipologie contrattuali. Il lavoro somministrato, il lavoro accessorio, l'apprendistato sono nuovamente all'esame del Senato (per la quarta lettura e il via libera definitivo), con lo scopo di fornire una adeguata veste giuridica ad una serie di rapporti di lavoro precedentemente non regolari e, così, facilitare l'inserimento dei giovani sul mercato del lavoro o di quanti hanno perso la propria occupazione a causa della crisi. Il disegno di legge in commento comprende tre deleghe al Governo: – sul pensionamento per gli occupati in lavori usuranti; – sulla semplificazione delle norme su congedi e permessi di lavoro; – sulla riorganizzazione degli enti che fanno capo al Ministero del Lavoro. Tra le novità più rilevanti previste dal “collegato lavoro”, vi è la reintroduzione dal 1° gennaio 2010 del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Staff leasing). Questa tipologia contrattuale consentirà, specie alle aziende di più piccole dimensioni, di accedere a strumenti di gestione a costi contenuti. Riguardo al campo di applicazione, il ricorso allo staff leasing potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dalla legge, (ossia articolo 20 del decreto n. 276/2003) anche «in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia»; e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi. Novità riguardano anche la disciplina che regola i licenziamenti nelle controversie di lavoro. Nell'articolo 23, comma 3, del disegno di legge, si legge che: “Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”

02/02/2010 – Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Più valore ai contratti certificati – De Fusco


Lavoro autonomo: adeguamento dei contributi

L'Inps, con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2010, comunica la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli iscritti alla Gestione separata, nonché il massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell'accredito. Aumenta la contribuzione per i co.co.co. e gli iscritti alla gestione separata Inps (lavoratori autonomi). Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alla luce della Legge n. 247/2007, l'aliquota è incrementata di un punto percentuale attestandosi al 26,72% (26% aliquota lvs più 0,72% di aliquota aggiuntiva) per chi non è iscritto ad altre forme di previdenza. Per coloro che hanno un'altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati l'aliquota risulta invariata, cioè pari al 17%. Si registra anche l'aumento del massimale di reddito, che per l'anno 2010 è pari a 92.147,00 euro. Il minimale per l'anno 2010 è pari ad euro 14.334,00, dunque: – gli iscritti con contribuzione del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 2.436,78 euro; – gli iscritti con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.830,04 euro (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici). Le aliquote di computo sono fissate al 26% e al 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti gli altri iscritti. Il versamento della quota di due terzi deve essere effettuato con modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA) dal titolare del rapporto contributivo, committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso; il restante terzo spetterà al collaboratore. Nel caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale. I professionisti iscritti alla Gestione separata hanno a carico l'intero onere contributivo: per il versamento andrà utilizzato il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010). Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, con il principio di cassa allargato. Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro tale data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

INPS – CIRCOLARE n. 13 del 2 febbraio 2010

L'indice Istat aggiorna il minimale

Con la circolare n. 16 del 2 febbraio 2010, l'Inps comunica che a partire da gennaio 2010 la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (minimale giornaliero per 26) passa da 1.130,74 a 1.138,54 euro. Infatti, la misura della retribuzione minima giornaliera è fissata in 43,79 euro, pari al 9,5% di 460,97 euro (trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld). Si ricorda che per alcuni



settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Attestandosi allo 0,7% la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni (dato Istat), l'Istituto ha provveduto ad aggiornare il minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Nella circolare viene evidenziato che si è concluso al 31 dicembre 2009 il percorso triennale (2007–2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per pervenire all'equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei citati lavoratori a quella dei dipendenti da impresa. Dunque, dal 1° gennaio 2010 anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex articolo 35 del TUAF il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 43,79.

INPS – CIRCOLARE n. 16 del 2 febbraio 2010

Le precisazioni dell'Inps sul lavoro occasionale di tipo accessorio

L'Inps, con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, esamina le modifiche che sono state apportate alla tipologia contrattuale del lavoro occasionale di tipo accessorio da parte della legge Finanziaria 2010. L'articolo 2, commi 148 e 149 della Legge n. 191/2009, infatti, apporta alcune significative modifiche all'articolo 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare, viene aggiunto il seguente comma: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale». E, si specifica che le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università. La circolare n. 17/2010, analizza tutte le categorie di lavoratori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Si tratta degli studenti, che sono ammessi a tale tipo di lavoro anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici; i pensionati; i lavoratori part-time, ammessi in via sperimentale ad essere impiegati, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio e, infine, anche i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, purchè dichiarino l'immediata disponibilità al lavoro oppure ad un percorso di riqualificazione professionale. La norma specifica che quest'ultima categoria di lavoratori può essere identificata con i percettori di prestazioni di integrazione salariale e con i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili). Anche per quest'anno, il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, pari a complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali. Altra novità introdotta sull'argomento del lavoro occasionale di tipo accessorio da parte della Finanziaria 2010 è che è stato tolto ogni riferimento ai settori del commercio, turismo e



servizi. Pertanto, l'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. La circolare, inoltre, rivede proprio la nozione di impresa familiare e ribadisce che l'ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di "datori di lavoro" nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. Di conseguenza, si individuano due casi di specie in cui si può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio: all'interno dell'attività normalmente esercitata nel proprio specifico campo con applicazione del regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato e in tutti gli altri ambiti previsti dal citato articolo 70 del Decreto legislativo n. 276/03, in regime contributivo e assicurativo agevolato (versamento del 13% alla gestione separata Inps). Infine, come accento, nel 2010 gli enti locali diventano committenti di lavoro accessorio e possono pagare i buoni lavoro per le attività concernenti i "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti", di cui alla lett. b) dell'articolo 70, come modificato dalla Finanziaria 2010. In più, gli enti locali, quali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali, possono attivare i voucher per pagare le prestazioni occasionali di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

INPS – CIRCOLARE n. 17 del 3 febbraio 2010

Scende il saggio degli interessi legali per situazioni circostanziate

L'Inps, con circolare n. 12 del 2 febbraio 2010, fa seguito alla pubblicazione del Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all'1% la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 del Codice civile. La nuova misura delle sanzioni civili è da applicare per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010. Ed è valida nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, per le aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Dpl. L'Istituto avvisa che per le esposizioni pendenti alla data indicata, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

INPS – CIRCOLARE n. 16 del 2 febbraio 2010

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti .com

C.so Vittorio Emanuele II, 21

26900 – Lodi

tel: +39 (0)371 594 2406

fax: +39 (0)371 421 779

email: info@supermercato.it

www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.com.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell'informazione